SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 gennaio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo che operano nel territorio della Repubblica.

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

07A00746

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. **4.**

Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali;

Visto il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

Visto l'articolo 1, comma 1241, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire e finanziare la prosecuzione degli interventi e delle attività in Afghanistan, Sudan, Libano e Iraq, incrementando quelli volti al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E UMANITARI

Art. 1.

Interventi di cooperazione allo sviluppo

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Sudan e Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 30.000.000 per l'Afghanistan, euro 30.000.000 per il Libano ed euro 5.500.000 per il Sudan, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.

2. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 219.

5. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 10.000.000 per il contributo italiano all'Unione Africana per la istituzione di una forza internazionale di pace in Somalia.

6. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 127.800 per l'organizzazione della Conferenza di Roma sulla giustizia in Afghanistan.

7. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa complessiva di euro 9.172.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.000.000 in Libano, euro 7.100.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo, euro 72.000 in Bosnia-Erzegovina.

8. Per contribuire alle operazioni di bonifica del territorio libanese, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 300.000 per la cessione a titolo gratuito alle Forze armate libanesi di rilevatori di ordigni esplosivi.

Art. 2.

Missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 30.000.000 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 247.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

3. Al capo della Rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione *in loco* della missione di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

5. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone di nazionalità irachena, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste.

6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 219.

7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l'anno 2007, della somma di euro 200.000.

9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 208.426 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

10. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 2.800.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina e Serbia e al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq.

11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 232.600 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli uffici dei rappresentanti speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingenti italiani in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.

12. Per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD, è autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 972.733.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 10.389.747 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 agosto 2006, n. 247. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.

Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 3.

Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 386.680.214 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in

Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 310.084.996 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 8.174.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 247 del 2006.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 143.851.524 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 247 del 2006, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;

b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

c) Albania 2, in Albania.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007, la spesa di euro 30.568.458 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 247 del 2006, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.497.799 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 2, comma 9, della legge n. 247 del 2006.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.401.110 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 10, della legge n. 247 del 2006.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 656.091 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, già denominata AMIS II, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 247 del 2006.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 411.842 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 247 del 2006.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 271.531 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 14, della legge n. 247 del 2006.

11. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 3.099.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 192.060 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 15, della legge n. 247 del 2006.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 2.470.905 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF, di cui all'articolo 2, comma 16, della legge n. 247 del 2006.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.211.704 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17, della legge n. 247 del 2006.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 7.859.063 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 247 del 2006.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.166.587 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 19, della legge n. 247 del 2006.

17. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 62.658 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla

missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 21, della legge n. 247 del 2006.

18. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba a favore del personale impiegato in missioni internazionali per la pace.

Art. 4.

Disposizioni in materia di personale

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale militare che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonché al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;

b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, nonché al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul;

c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione EUPOL COPPS, in Palestina;

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni AMIS II ed EUPOL Kinshasa in Africa, UNFICYP, a Cipro, al personale militare impiegato nell'ambito del Military Liason Office della missione Joint Enterprise, al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM, in Bosnia-Erzegovina;

e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

2. All'indennità di cui al comma 1 non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

4. Per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

6. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2007 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

7. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

8. Il personale militare impiegato dall'ONU, nell'ambito della missione UNIFIL, con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministra-

zione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

Art. 5.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.

Art. 6.

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.

3. Per consentire la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere ai Ministeri interessati che ne fanno domanda anticipazioni pari al previsto importo dei contratti stessi.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, pari complessivamente a 1.030 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a 20 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PARISI, *Ministro della difesa*

AMATO, *Ministro dell'interno*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

07G0014

DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n. **5.**

Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;

Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la famiglia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003.

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.»;

b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.»;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-*bis*. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.»;

c) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere *a)* e *b)*, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;

2) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.»;

d) il comma 1 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente: «1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.»;

e) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 *(Ricongiungimento familiare)*. — 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;

d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-*bis*, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-*bis*, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;

c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.»;

f) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-*bis* *(Ricongiungimento familiare dei rifugiati)*. — 1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3.

2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti

a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.

3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.»;

g) all'articolo 30, comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera *a)*, è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.».

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

Art. 4.

Disposizione finale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonché alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

AMATO, *Ministro dell'interno*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BINDI, *Ministro delle politiche per la famiglia*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. *Il Governo* è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B.*

2. *Omissis.*

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni».

La direttiva 2003/86/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L.251 del 3 ottobre 2003.

Note all'art. 1:

Per la direttiva 2003/86/CE, vedi note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 4, comma 3, 5, 13, 28, comma 1, e 30, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191 S.O., così come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Ingresso nel territorio dello Stato).* — 1. - 2. *(Omissis).*

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro del-

l'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'art. 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. *Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.*

4. — 6. *(Omissis).*».

«Art. 5 *(Permesso di soggiorno).* — 1.-4-*bis*. *(Omissis).*

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. *Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.*

5-bis. *Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'art. 12, commi 1 e 3.*

6.-9. *(Omissis).*».

«Art. 13 *(Espulsione amministrativa).* — 1. *(Omissis).*

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'art. 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2-bis. *Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a)* e *b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiugimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.*

3.-12. *(Omissis).*

13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. *La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere* a) *e* b)*, per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'art. 29.*

13-*bis*.-16. *(Omissis).*».

«Art. 28 (Diritto all'unità familiare). — *1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.*

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.».

«Art. 30 *(Permesso di soggiorno per motivi familiari).* — 1. *(Omissis).*

1-*bis*. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera *b)*, è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. *La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera* a)*, è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.*

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, reca: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

07G0011

DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 2007, n. **6.**

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 giugno 2006;

Acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 luglio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Termini di efficacia

1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 1-*bis* 1-*ter*, le parole: «1° febbraio 2007», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2007»;

b) nel comma 1-*bis*, la lettera *b)* è soppressa.

2. All'articolo 257, comma-2-*bis*, le parole: «1° febbraio 2007» sono sostituite dalle seguenti: 1° agosto 2007».

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 1-*octies* del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui all'articolo 253, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso fino alla data del 31 luglio 2007.

Art. 2.

Disposizioni correttive

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, le parole: «genio militare» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa»;

b) all'articolo 10, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.»;

c) all'articolo 40, comma 4:

1) alla lettera *c)* le parole: «comma 3, lettera *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, lettera *b)*»;

2) dopo la lettera *f)* è inserita la seguente: «*f-bis)* le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;»;

d) all'articolo 49, nel comma 10 le parole: da «e l'impresa ausiliaria» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati»;

e) all'articolo 66, comma 7, e aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.»;

f) all'articolo 122, comma 5:

1) nel primo periodo le parole: «I bandi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi»;

2) nel secondo periodo la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «e»;

3) nel terzo periodo dopo le parole: «I bandi» sono inserite le seguenti: «e gli avvisi di cui al comma 3»;

4) nel quarto periodo, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonché comma 7, terzo periodo.»;

g) all'articolo 124, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: «nonché comma 7, terzo periodo.»;

h) all'articolo 165, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato tecnico XXI.»;

i) all'articolo 189, comma 3, settimo periodo, le parole: «aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «aggiudicate con procedura di gara»;

l) all'articolo 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «del Genio militare» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero della difesa»;

2) al comma 4, dopo le parole: «In deroga all'art. 10,» sono inserite le seguenti: «limitatamente agli appalti pubblici di lavori,»;

3) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico- amministrative.»;

m) all'articolo 216, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: «1-*bis*. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, è tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti.»;

Art. 3.

Disposizioni di coordinamento

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

a) all'articolo 3, comma 35, le parole: «e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42» sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 2, le parole: «e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)» sono soppresse;

c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «requisiti soggettivi» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti di qualificazione»;

d) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 10, la parola: «associazione» è sostituita dalla seguente: «raggruppamento»;

2) al comma 11, nel secondo periodo la parola: «disciplinate» è sostituita dalla seguente: «disciplinati»;

e) all'articolo 54, comma 4, la parola: «affidare» è sostituita dalla seguente: «aggiudicare»;

f) all'articolo 65, comma 1, dopo le parole: «inviano un avviso» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 66»;

g) all'articolo 66, comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «forme aggiuntive pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «forme aggiuntive di pubblicità»;

h) all'articolo 73, comma 4, la parola: «offerte» è sostituita dalla seguente: «domande»;

i) all'articolo 7, comma 5, secondo periodo, le parole: «e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)» sono soppresse;

l) all'articolo 87, comma 4, le parole: «per i quali non sia ammesso ribasso d'asta» sono soppresse;

m) all'articolo 89, comma 2, le parole: «26, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «26, comma 3»;

n) all'articolo 92, comma 6, dopo le parole: «criteri previsti nel regolamento» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5»;

o) all'articolo 164, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

p) all'articolo 164, comma 4, terzo periodo, la parola: «integrato» è sostituita dalle seguenti: «di progettazione ed esecuzione» e la parola: «unico» è soppressa;

q) all'articolo 175, comma 5, le parole: «è regolata dall'articolo 176» sono sostituite dalle seguenti: «è regolata dall'articolo 177»;

r) all'articolo 207, comma 1, lettera *b)* le parole: «dall'autorità competente di uno Stato membro» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità competente»;

s) all'articolo 222, comma 2, le parole: «dell'articolo 40» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 221»;

t) all'articolo 252, comma 8, le parole: «il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e» sono soppresse;

u) all'articolo 253 comma 15, le parole: «;per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415, detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data» sono soppresse;

v) all'articolo 253, comma 21, le parole: «di intesa con l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «sentita l'Autorità»;

z) all'articolo 253, comma 27, lettera *f)*, terzo periodo, dopo la parola: «appalto» è soppressa la parola: «integrato»;

aa) all'articolo 28, comma 1, dell'Allegato XXI, le parole: «articolo 143, comma 11,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 33, comma 3,»;

bb) la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture».

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

DI PIETRO, *Ministro delle infrastrutture*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro dell'interno*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sono pubblicate in G.U.C.E. n. L 134 del 30 aprile 2004.

— Il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, è pubblicato in G.U.C.E. n. L 326 del 29 ottobre 2004.

— Il testo degli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 - Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, S.O.), è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*.

5-*bis*. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.

6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legi-

slazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati *A* e *B*, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.».

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri.».

«Art. 25 *(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'art. 1, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del trattato istitutivo dell'Unione europea;

b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici;

c) conferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente disciplina; l'Autorità, caratterizzata da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa, si data, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono svolti nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Autorità, che vi provvede con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.

4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni». Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202), è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità e enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Si riportano gli articoli 253 e 257 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificati dal presente decreto:

«Art. 253 *(Norme transitorie)*. — 1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

«1-*bis.* Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al *1º agosto 2007*:

a) art. 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;

b) (soppressa);

c) art. 58;

d) art. 59, limitatamente ai settori ordinari.».

«1-*ter.* Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53 commi, 2 e 3, e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al *1º agosto 2007*. Le disposizioni dell'art. 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al *1º agosto 2007*".

dal comma 2 al comma 14 (*Omissis*).

15. In relazione all'art. 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.

dal comma 16 al comma 20 (*Omissis*).

21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1º marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *sentita l'autorità*, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto.

dal comma 22 al comma 26 (*Omissis*).

27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi):

a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999:

a.1) art. 9 - Pubblicità degli atti della conferenza di servizi;

a.2) titolo III, capo II - La progettazione;

a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;

b) per le concessioni già affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori;

c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture già affidate alla data del 10 settembre 2002;

d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, puo procedersi all'attestazione di compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'art. 176;

e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle infrastrutture sia già oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi già compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell'art. 185;

f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto di progettazione esecutiva

ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. È comunque consentito l'affidamento in concessione;

g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV;

h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'art. 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, è data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti;

i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto nell'allegato XXI al presente codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo;

l) la disposizione di cui all'art. 165, comma 3, relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria è avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 176 si applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo art. 176, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005, ma è facoltà del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori già banditi ovvero, per quelli già aggiudicati, convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti;

m) in relazione all'art. 180, comma 1, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano applicazione in materia di esecuzione, contabilità e collaudo;

n) in relazione all'art. 188, fino all'entrata in vigore del regolamento, continua ad applicarsi l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini dell'art. 188, comma 2, si tiene conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

o) in relazione all'art. 189, comma 1, lettera *b)*, fino all'entrata in vigore del regolamento si applica l'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 dell'art. 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i provvedimenti già formati o assunti, e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV.

dal comma 28 al comma 35 (*Omissis*)».

«Art. 257. *(Entrata in vigore).* — 1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo all'entrata in vigore del presente codice:

a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;

b) l'art. 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture.

2-*bis.* Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° agosto 2007.

3. L'art. 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l'art. 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

— Il testo dell'art. 1-*octies* del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 (Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 2006, n. 110), è il seguente:

«Art. 1-*octies.* Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. — 1. Al codice del contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 177, comma 4, la lettera *f)* è abrogata;

b) all'art. 253, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-*bis* e 1 -*ter*, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte";

c) all'art. 253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis.* Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:

a) art. 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;

b) art. 49, comma 10;

c) art. 58;

d) art. 59, limitatamente ai settori ordinari.

1-*ter.* Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3 e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007. Le disposizioni dell'art. 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° febbraio 2007";

d) all'art. 257, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis.* Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007".

2. Le procedure di cui al comma 1, lettera *c)*, del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni delle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all'art. 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera *c)*, del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007".».

La legge 12 luglio 2006, n. 228 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2006, n. 160.

— Il testo del comma 1 dell'art. 256 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è il seguente:

«Art. 256. *(Disposizioni abrogate).* — 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:

gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

l'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

la legge 8 agosto 1977, n. 584;

l'art. 5, commi 4 e 5, e l'art. 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'art. 4;

gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

l'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

l'art. 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

l'art. 3, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

la legge 11 febbraio 1994, n. 109; è fatto salvo l'art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;

l'art. 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

l'art. 5, comma 1-*ter*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;

l'art. 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

la legge 18 novembre 1998, n. 415;

il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;

il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;

gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

la legge 7 novembre 2000, n. 327;

l'art. 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;

gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

l'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;

l'art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-*sexies* e 16-*septies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

gli articoli 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies* del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;

l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;

l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;

l'art. 14-*vicies-ter*, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole "i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa e";

il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002;

il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante "Finanza di progetto - disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore";

l'art. 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

Note all'art. 2:

Si riporta il testo degli articoli 5, 10, 40, 49, 66, 122, 124, 165, 189, 196 e 216 del citato d.lgs. n. 163 del 2006, come modificati dal presente decreto:

«Art. 5 *(Regolamento e capitolati)* (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993). — 1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.

2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'art. 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.

3. Fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Commi dal 4 al 9 *(Omissis)*».

«Art. 10 *(Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)* (articoli 4, 5, 6, legge n. 241/1990 art. 6, comma 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994 art. 7, D.P.R. n. 554/1999). — 1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.

5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. *In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.*

Dal comma 6 al comma 9 *(omissis)*».

«Art. 40 *(Qualificazione per eseguire lavori pubblici)* (articoli 47-49, direttiva 2004/18; articoli 8 e 9, legge n. 109/1994) — 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con il regolamento previsto dall'art. 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.

«4. Il regolamento definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione de sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera *a)*, e dei requisiti di cui al *comma 3, lettera* b), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale in conformità all'art. 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera *b)*, con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale;

e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;

f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa;

f-bis) *le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;*

g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla revoca dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.».

Commi da 5 a 9 *(Omissis)*».

«Art. 49 *(Avvalimento)* (articoli 47 e 48, direttiva 2004/18; art. 54, direttiva 2004/17).

Dal comma 1 al comma 9 *(Omissis)*.

10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, *e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.*

Comma 11 *(Omissis)».*

«Art. 66 *(Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi)* (articoli 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; articoli 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, comma 2, D.P.R. n. 554/1999). — Dal comma 1 al comma 6 *(Omissis)*.

7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'art. 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. *La pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.*

15. Le stazioni appaltanti possono prevedere *forme aggiuntive di pubblicità* diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici

che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.».

«Art. 122 *(Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia)* (art. 29, legge n. 109/1994; articoli 79, 80, 81, D.P.R. n. 554/1999).

Commi da 1 a 4 *(Omissis).*

5. *Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi* relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a *diffusione nazionale e* su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi *e gli avvisi di cui al comma 3* relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66, comma 15 *nonché comma 7, terzo periodo.».*

commi da 6 a 9 (*Omissis*).

«Art. 124. *(Appalti di servizi e forniture sotto soglia).* — (decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994).

Dal comma 1 al comma 4 *(Omissis).*

5. I bandi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66, comma 15 *nonché comma 7, terzo periodo.*

dal comma 6 al comma 8 (*Omissis*)».

«Art. 165. *(Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione).* (art. 3, decreto legislativo n. 190/2002; art. 2, decreto legislativo n. 189/2005). — 1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine è elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme già anticipate dalle regioni ai sensi dell'art. 163, comma 1.

2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 175, comma 1.

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale comunque non superiori al cinque per cento dell'intero costo dell'opera e deve includere le infrastrutture e opere connesse, necessarie alla realizzazione; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.

4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per il territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui all'art. 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della sezione II del presente capo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.

5. Il progetto preliminare non è sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.

6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:

a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle attività produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;

b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.

7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto preliminare è resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione (o nella *Gazzetta Ufficiale*) ed è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica l'art. 183, comma 6.

8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'art. 166, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta l'autorizzazione è rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attività esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresì comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale.

10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'art. 38 dell'allegato XXI».

«Art. 189 *(Requisiti di ordine speciale).* — (art. 20-*quinquies*, decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005).

"3. La adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformità all'art. 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione *aggiudicate con procedura di gara*. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all'allegato XXII".

commi 4 e 5 (*omissis*)».

«Art. 196. *(Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa).* (articoli 7 e 10, direttiva 2004/18; articoli 3, comma 7-*bis*; 7, comma 2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6, legge n. 109/1994; art. 5, comma 1-*ter*, decreto-legge n. 79/1997, conv. nella legge n. 140/1997; decreto del Presidente della Repubblica n. 170/2005). — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito regolamento in armonia con il presente codice, per la disciplina delle attività *del Ministero della difesa*, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina attuativa dell'art. 17. Si applica il comma 5 dell'art. 5. Il regolamento disciplina altresì gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.

commi 2 e 3 (*omissis*).

"4. In deroga all'art. 10, *limitatamente agli appalti pubblici di lavori*, l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. *Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materia giuridico-amministrative.*".

commi da 5 a 8 (*omissis*)».

Art. 216. *(Concessioni di lavori e di servizi).* (art. 18, direttiva 2004/17) — 1. Salva l'applicazione dell'art. 30 in tema di concessione di servizi, la presente parte non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attività.

1-*bis. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, è tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti.*».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 9, 26, 37, 54, 65, 73, 77, 87, 89, 92, 164, 175, 207, 222, 252, e 28?, comma 1, dell'all. XXI del citato d.lgs. n. 163 del 2006, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Definizioni).*

Commi da 1 a 34 *(omissis).*

35. Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.

Commi da 36 a 51 *(omissis)*».

«Art. 9 *(Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).* (art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17). — Comma 1 *(omissis).*

2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformità alle norme vigenti che disciplinano l'uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), il funzionamento telematico dello sportello è disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.

Commi da 3 a 6 *(omissis)*».

«Art. 26 *(Contratti di sponsorizzazione).* (art. 2, co. 6, L. n. 109/1994; art. 4, L. n. 449/1997; art. 119, D.Lgs. n 267/2000; art. 2, D.Lgs. n. 30/2004) — "1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di *requisiti di qualificazione* dei progettisti e degli esecutori del contratto".

Comma 2 *(omissis)*».

«Art. 37 (*Raggrppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti).* (art. 13, L. n. 109/1994; art. 11 D.Lgs. n. 157/1995; art. 10, D.Lgs. n. 358/1995; art. 23, D.Lgs. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, L. n. 55/1990). — Commi da 1 a 9 *(omissis).*

10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in *raggruppamento* o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire ai sensi del presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo verticale, disciplinati dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.

Commi da 12 a 19 *(omissis)*».

«Art. 54 *(Procedure per l'individuazione degli offerenti.* (art. 28, direttiva 2004/18) — Commi da 1 a 3 *(omissis).*

"4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono *aggiudicare* i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara".

«Art. 65 *(Avviso sui risultati della procedura di affidamento).* (art. 35, par. 4, e art. 36, par. 1, direttiva 2004/18; art. 20, L. n. 55/1990; art. 5, co. 3, D.Lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 3, D.Lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, D.P.R. n. 554/1999). — 1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso, *secondo le modalità di pubblicazione di cui all'art. 66*, conforme all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

Commi da 2 a 6 *(omissis)*».

«Art. 73 *(Forma e contenuto delle domande di partecipazione).* — Commi da 1 a 3 *(omissis).*

4. La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle *domande* non può essere imposta a pena di esclusione.

Comma 5 *(omissis)*».

«Art. 77 *(Regole applicabili alle comunicazioni).* (art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; articoli 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, D.Lgs. n. 358/1992; articoli 9, co. 5-*bis*; 10, commi 10, 11, 11-*bis*, D.Lgs. n. 157/1995 art. 18, co. 5, D.Lgs. n. 158/1995; articoli 79, co. 1; 81, co. 3, D.P.R. n. 554/1999). — Commi da 1 a 4 *(omissis).*

5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbralo 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Commi da 6 a 7 *(omissis)*».

«Art. 87 *(Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse).* — (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co. 1-*bis*, L. n. 109/1994; art. 19, D.Lgs. n. 358 1992; art. 25, D.Lgs. n. 157/1995; art. 25, D.Lgs. n. 158/1995; art. unico, L. n. 327/2000). — Commi da 1 a 3 *(omissis).*

4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'art. 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

Commi 4-*bis* e 5 *(omissis)*».

«Art. 89 *(Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi).* (art. 6, commi 5 - 8, L. n. 537/1993; art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994). — Commi 1 *(omissis).*

"2. Salvo quanto previsto dall'art. *26, comma 3*, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'art. 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza".

Commi 3 e 4 *(omissis)*».

«Art. 92 *(Corrispettivi e incentivi per la progettazione).* (articoli 17 e 18, L. n. 109/1994; art. 1, co. 207, L. n. 266/2005). — Commi da 1 a 5 *(omissis).*

6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento *di cui al comma 5* tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

Comma 7 *(omissis)*».

«Art. 164 *(Progettazione).* (art. 2-*bis*, D.Lgs. n. 190/2002, introdotto dal D.Lgs. n. 189/2005). — 1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato tecnico riportato nell'allegato XXI.

Commi 2 e 3 *(omissis).*

4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara, nonché della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto *di progettazione ed esecuzione*, la nomina del responsabile dei lavori spetta alla stazione appaltante.

Commi da 5 a 7 *(omissis)*».

«Art. 175 *(Promotore).* (art. 8, D.Lgs. n. 190/2002). — 1 - 4 *(omissis).*

5. La gara di cui all'art. 155 è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed *è regolata dall'art. 177.*».

«Art. 207 *(Enti aggiudicatori).* (articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17; articoli 1 e 2, D.Lgs. n. 158/1995).— 1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:

a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 208 a 213 del presente codice;

b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 208 a 213 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro *dall'autorità competente.*

2. *(omissis)*».

«Art. 222 *(Accordi quadro nei settori speciali).* (art. 14, direttiva 2004/17; art. 16, D.Lgs. n. 158/1995). — 1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente parte.

"2. Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non preceduta da indizione di gara, ai sensi *dell'art. 221*, comma 1, lettera *i)* gli appalti basati su un accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo quadro in conformità alla presente parte".

3. *(omissis)*».

«Art. 252 *(Norme di coordinamento e di copertura finanziaria).* — 1 - 7 *(omissis).*

8. Tutte le attività e le strutture da realizzarsi, ai sensi del presente codice, in modalità informatica rispettano il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.».

ALL. XXI

«Art. 28 *(Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione).* — 1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'*art. 33, comma 3* del codice.

— Per l'art. 66 del citato d.lgs. n. 163 del 2006 si vedano le note all'art. 2.

— Per l'art. 253 si vedano le note all'art. 1.

07G0015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2006, n. **310.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130;

Visto in particolare, l'articolo 7-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dall'articolo 2, comma 4-*ter* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante disposizioni in materia di obbligazioni bancarie garantite;

Visto il comma 5 dell'art. 7-*bis*, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia concessa dalla società cessionaria;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la Direttiva n. 2006/48/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 1999 recante determinazione dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono attività di rilascio di garanzie;

Considerate le caratteristiche dell'attività svolta dalla società cessionaria;

Sentita la Banca d'Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 dicembre 2006.

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «obbligazioni bancarie garantite», i titoli emessi nell'ambito di operazioni disciplinate dall'art. 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130;

b) «crediti ipotecari residenziali», i crediti garantiti da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso;

c) «crediti ipotecari commerciali», i crediti garantiti da ipoteca su immobili destinati ad attività commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso;

d) «società cessionaria», la società cessionaria di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130;

e) «Stati ammessi», gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica;

f) «patrimonio separato», il patrimonio della società cessionaria costituito dai crediti, dai titoli e dalle somme corrisposte dai relativi debitori ovvero dalle controparti dei contratti derivati ed accessori, nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite;

g) «disciplina prudenziale - metodo standardizzato», le norme che regolano il metodo standardizzato di determinazione dei requisiti patrimoniali delle banche a fronte del rischio di credito, di cui alla Direttiva 2006/48/CE;

h) «garanzia valida ai fini della mitigazione del rischio di credito», la garanzia che consente di ridurre il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito di una o più esposizioni secondo quanto previsto dalla direttiva 2006/48/CE.

Art. 2.

Attività cedibili

1. Nell'ambito delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite possono essere cedute le seguenti categorie di attività e gli eventuali contratti accessori con finalità di copertura dei rischi finanziari insiti nelle medesime attività:

a) crediti ipotecari residenziali, ove l'importo dei crediti in essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso immobile, non ecceda l'80% del valore dell'immobile;

b) crediti ipotecari commerciali, ove l'importo dei crediti in essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso immobile, non ecceda il 60% del valore dell'immobile;

c) crediti erogati agli enti di seguito indicati o garantiti dagli stessi con garanzia valida ai fini della mitigazione del rischio di credito e titoli emessi o garantiti nei medesimi termini:

1. le amministrazioni pubbliche di Stati ammessi, ivi inclusi i Ministeri, gli enti pubblici territoriali, gli enti e gli altri organismi pubblici, nazionali o locali, ai quali si applichi un coefficiente di ponderazione del rischio non superiore al 20 per cento ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato;

2. le amministrazioni, pubbliche di paesi diversi dagli Stati ammessi ai quali si applichi una ponderazione pari allo zero per cento ai sensi della Disciplina prudenziale-metodo standardizzato, gli enti pubblici territoriali e gli altri organismi pubblici non economici nazionali o locali di paesi diversi dagli Stati ammessi ai quali si applichi una ponderazione non superiore al 20 per cento ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato. Tali crediti e titoli possono essere ceduti nei limiti del 10 per cento del valore nominale delle attività presenti nel patrimonio separato;

d) titoli da cartolarizzazione che soddisfino i seguenti requisiti:

1. i relativi crediti cartolarizzati siano costituiti, in misura non inferiore al 95 per cento, da crediti e da titoli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo;

2. siano soggetti ad una ponderazione del rischio non superiore al 20% ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato.

2. Per i crediti di cui alle lettere *a)* e *b)*, devono essere decorsi i termini per la revocatoria della costituzione dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e delle analoghe disposizioni contenute nelle leggi di altri Stati ammessi.

3. La successiva integrazione delle attività rientranti nel patrimonio separato, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, è effettuata con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, mediante:

1. la cessione di ulteriori attività rientranti nelle categorie di cui al comma 1;

2. la costituzione di depositi presso banche aventi sede legale in uno Stato ammesso o in Stati ai quali si applichi la ponderazione dello zero per cento ai sensi della Disciplina prudenziale-metodo standardizzato;

3. la cessione di titoli emessi dalle medesime banche con scadenza residua non superiore ad un anno.

4. La successiva integrazione delle attività rientranti nel patrimonio separato, mediante le attività di cui ai numeri 2 e 3 del comma 3, può avvenire nei limiti del 15% del valore nominale delle attività facenti parte nel patrimonio separato.

Art. 3.

Rapporto massimo tra obbligazioni bancarie garantite e attività cedute

1. Fatto salvo il rispetto dei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130, la banca cedente e la banca emittente devono assicurare in via continuativa, per l'intera durata dell'operazione, che:

1. il valore nominale complessivo delle attività facenti parte del patrimonio separato sia almeno pari al valore nominale delle obbligazioni bancarie garantite in essere;

2. il valore attuale netto delle attività facenti parte del patrimonio separato, al netto di tutti i costi dell'operazione gravanti sulla società cessionaria, inclusi i costi attesi e gli oneri degli eventuali contratti derivati di copertura dei rischi finanziari stipulati in relazione all'operazione, sia almeno pari al valore attuale netto delle obbligazioni bancarie garantite in essere;

3. gli interessi e gli altri proventi generati dalle attività facenti parte del patrimonio separato, al netto dei costi della società cessionaria, siano sufficienti a coprire gli interessi ed i costi dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni bancarie garantite in essere, tenuto conto degli eventuali contratti derivati di copertura dei rischi finanziari stipulati in relazione all'operazione.

Art. 4.

Caratteristiche della garanzia

1. La garanzia prestata dalla società cessionaria nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, nei limiti del patrimonio separato, è irrevocabile, a prima richiesta, incondizionata ed autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dalla banca emittente. A tale garanzia non si applicano le disposizioni degli articoli 1939 (Validità della fideiussione), 1941, comma 1 (Limiti della fideiussione), 1944, comma 2

(Escussione preventiva), 1945 (Eccezioni opponibili dal fideiussore), 1955 ((Liberazione del fideiussore per fatto del creditore), 1956 (Liberazione del fideiussore per obbligazione futura) e 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale) del codice civile.

2. In caso di inadempimento da parte della banca emittente nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, la società cessionaria provvede all'adempimento nei termini ed alle condizioni originariamente convenuti, nei limiti del patrimonio separato. Gli effetti in capo alla banca emittente della decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 del codice civile, anche derivanti da eventi contrattualmente previsti, non si estendono in capo alla società cessionaria in relazione alla garanzia rilasciata dalla medesima.

3. In caso di liquidazione coatta amministrativa della banca emittente, la società cessionaria provvede in via esclusiva, nei limiti del patrimonio separato, all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli nei termini ed alle condizioni originariamente convenuti. La società cessionaria esercita in via esclusiva i diritti dei portatori dei titoli nei confronti della banca in liquidazione secondo la disciplina applicabile a quest'ultima. Le somme rivenienti dall'esercizio di tali diritti sono comprese nel patrimonio separato. Nei limiti dei poteri attribuiti dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia vigila sulla corretta applicazione di quanto previsto dal presente comma.

4. In caso di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, la società cessionaria provvede, nei limiti del patrimonio separato, all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli limitatamente ai crediti scaduti ed esigibili nel corso del periodo di sospensione. Per le somme pagate la società cessionaria esercita il regresso nei confronti della banca.

Art. 5.

Esclusione

1. Nei confronti della società cessionaria non si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 1999, recante determinazione dei requisiti patrimoniali degli intermediari che svolgono attività di rilascio di garanzie.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione della Direttiva 2006/48/CE, le attività cedibili di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b) c)* e *d)* sono individuate come segue:

a) crediti ipotecari residenziali soggetti ad una ponderazione del 50% secondo le norme sui requisiti patrimoniali delle banche emanate in attuazione della Direttiva 2000/12/CE;

b) crediti ipotecari commerciali, ove l'importo del credito in essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso immobile, non ecceda il 60 per cento del valore dell'immobile;

c) crediti erogati agli enti di seguito indicati o garantiti dagli stessi e titoli emessi o garantiti nei medesimi termini: le amministrazioni pubbliche di Stati ammessi, ivi inclusi i Ministeri, gli enti pubblici territoriali, gli enti e gli altri organismi pubblici, nazionali o locali, ai quali si applichi una ponderazione non superiore al 20% secondo le norme sui requisiti patrimoniali delle banche emanate in attuazione della Direttiva 2000/12/CE;

d) titoli da cartolarizzazione che soddisfino i seguenti requisiti:

1. il rimborso non è subordinato ad altri titoli emessi nell'ambito della medesima operazione;

2. i relativi crediti cartolarizzati sono costituiti, in misura non inferiore al 95%, da crediti e da titoli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 14 dicembre 2006

Il Ministro: PADOA-SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 48

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo unico dell'art. 7-*bis* della legge è il seguente:

«Art. 7-*bis (Obbligazioni bancarie garantite)*. — 1. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, all'art. 4 e all'art. 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.

2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma 1.

4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera *c)*, a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società si applica l'art. 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.

6. Ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate.

7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 7-*bis* della citata legge n. 130/1999 si veda nota alle premesse.

— Per l'oggetto della Direttiva 2006/48/CE si leggano le premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 («Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa») è il seguente:

«Art. 67 *(Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)*. — Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'art. 2501-*bis*, quarto comma, del codice civile;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-*bis*;

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo art. non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.».

Note all'art. 4:

— Il testo degli articoli 1939, 1941, 1944, 1945, 1955, 1956 e 1957 del codice civile è il seguente:

«Art. 1939 *(Validità della fideiussione)*. — La fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.».

«Art. 1941 *(Limiti della fideiussione)*. — La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.».

«Art. 1944 *(Obbligazioni del fideiussore)*. — Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.

Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.».

«Art. 1945 *(Eccezioni opponibili dal fideiussore)*. — Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità.».

«Art. 1955 *(Liberazione del fideiussore per fatto del creditore)*. — La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.».

«Art. 1956 *(Liberazione del fideiussore per obbligazione futura)*. — Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.».

«Art. 1957 *(Scadenza dell'obbligazione principale)*. — Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.».

Si riporta il testo dell'art. 1186 c.c.:

«Art. 1186 *(Decadenza dal termine)*. — Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesso.».

— Per l'oggetto del decreto legislativo n. 385/1993 si vedano le premesse.

— Il testo dell'art. 74 del citato decreto legislativo n. 385/1993 è il seguente:

«Art. 74 *(Sospensione dei pagamenti)*. — 1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 93/22/CEE. Il provvedimento è assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, che può emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi.

2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.».

Note all'art. 6:

— La Direttiva n. 2000/12/CE del 20 marzo 2000 reca: «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio».

07G0012

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Mathi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Mathi (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mathi (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Andrea Polichetti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 genaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mathi (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 17 novembre 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2006008509-Area del 17 novembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mathi (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Andrea Polichetti.

Roma, 15 dicembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A00615

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Germagnano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Germagnano (Torino) ed il sindaco nella persona del signor Giorgio Marra;

Considerato che, in data 21 novembre 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Germagnano (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco Garsia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Germagnano (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giorgio Marra.

Il citato amministratore, in data 21 novembre 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2006008726-Area II del 13 dicembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Germagnano (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Garsia.

Roma, 4 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A00616

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Corigliano Calabro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario del 2006, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Mario Gonzales è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2006.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza, con provvedimento del 5 ottobre 2006, diffidava il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Cosenza, con provvedimento del 27 ottobre 2006, adottato sulla base del disposto di cui all'art. 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha nominato un commissario prefettizio che, in via sostitutiva, ha provveduto all'approvazione della necessaria manovra di riequilibrio.

Essendosi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del sopracitato decreto legislativo, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Corigliano Calabro, disponendone, nelle more, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Mario Gonzales.

Roma, 4 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A00617

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 2 gennaio 2007, e scadenza 31 dicembre 2008, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 7.433 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 2006 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 2 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2008, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 20 dicembre 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 20 dicembre 2006.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 20 dicembre 2006, entro le ore 11 del giorno 26 gennaio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 20 dicembre 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 dicembre 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 gennaio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 2007, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 gennaio 2007.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2008, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 20 dicembre 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A00786

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 novembre 2006.

Concessione del trattamento di CIGS, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti delle aziende: Terme di Stabia Spa (unità di Castellamare di Stabia); Fiuggiterme Srl (unità di Fiuggi); Filatura dell'Alto Jonio Srl (unità di Nocara); Ditta Latini Andrea (unità di Guidonia-Montecelio). (Decreto n. 39735).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, sulla base delle intese territoriali. con i quali sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione e/o della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione e/o di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o della proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegreteria di Stato Rosa Rinaldi in data 27 giugno 2006, in favore di un numero massimo di 125 dipendenti della società Terme di Stabia S.p.a. (Napoli), unità di Castellamare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, così suddivisi:

dal 1° ottobre 2006 al 31 ottobre 2006 per 65 unità;

dal 1° novembre 2006 al 30 novembre 2006 per 125 unità;

dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006 per 77 unità.

Gli inteventi sono disposti nel limite massimo di € 419.742,69.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato Rosa Rinaldi in data 27 giugno 2006, in favore di un numero massimo di 160 dipendenti della società Fiuggiterme S.r.l. (Frosinone), unità di Fiuggi (Frosinone), per il periodo dal 15 luglio 2006 al 31 dicembre 2006, così suddivisi:

dal 15 luglio 2006 al 31 luglio 2006 per 20 unità;

dal 1º agosto 2006 al 30 settembre 2006 per 50 unità;

dal 1º ottobre 2006 al 30 novembre 2006 per 150 unità;

dal 1º dicembre 2006 al 31 dicembre 2006 per 160 unità.

Gli inteventi sono disposti nel limite massimo di € 898.175,20.

Pagamento diretto: no.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato Rosa Rinaldi in data 28 giugno 2006, in favore di un numero massimo di 33 dipendenti della società Filatura dell'Alto Jonio S.r.l. (Cosenza), unità di Nocara (Cosenza), per il periodo dal 5 settembre 2006 al 31 dicembre 2006.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 200.594,13.

Pagamento diretto: si.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato Rosa Rinaldi in data 28 giugno 2006, in favore di un numero massimo di 8 dipendenti della Ditta Latini Andrea (Roma), unità di Guidonia - Montecelio (Roma), per il periodo dal 7 agosto 2006 al 31 dicembre 2006.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 60.786,24.

Pagamento diretto: no.

Art. 5.

L'onere complessivo pari ad € 1.579.298,26, graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Ocupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 6.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 5 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al precedente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA-SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 318

07A00573

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 dicembre 2006.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, relative al 6º bando approvate dalla regione Abruzzo.

IL DIRETTORE GENERALE
COORDINAMENTO INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215 recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto l'art. 1, comma 19, lettera *g)* del decreto-legge n. 181/2006 convertito con modificazioni con legge n. 233/2006, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006;

Vista la richiesta di avvalimento formulata con nota del 13 ottobre 2006 dal Ministro per i diritti e le pari opportunità e l'assenso espresso con nota in data 26 ottobre 2006 dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile»;

Visti in particolare gli articoli 12 e 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 concernenti le modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi, nel caso di integrazione delle risorse statali da parte delle regioni;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico 5 dicembre 2005, n. 946342 con la quale sono state stabilite le modalità e procedure per la concessione di erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2005 con il quale è stato fissato il termine per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, a favore dell'imprenditoria femminile;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2004 registrato all'Ufficio centrale di bilancio il 29 dicembre 2004 n. 388 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie alle regioni e province autonome da destinare agli interventi agevolativi a favore dell'imprenditoria femminile, nonché il decreto direttoriale di impegno 15 dicembre 2004 registrato all'Ufficio centrale di bilancio il 29 dicembre 2004, n. 6961 (capitolo 7420 piano di gestione 30), n. 4922 (capitolo 7480 piano di gestione 05) per un importo complessivo pari ad € 51.645.690,00 con il quale sono state ripartite le predette risorse tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale di impegno 3 agosto 2005 registrato all'Ufficio centrale di bilancio il 27 settembre 2005, n. 4934 con il quale a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2004 è stato assegnato un ulteriore importo complessivo pari ad € 24.500.000,00 (capitolo 7420 piano di gestione 30) e sono state ripartite le predette risorse tra le regioni e province autonome;

Visto che la regione Abruzzo ha provveduto all'integrazione delle risorse statali previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314;

Considerato che per le domande di agevolazione relative alle iniziative ricadenti nei territori della predetta regione le attività inerenti la concessione ed erogazione dei benefici sono svolte, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, dalla regione stessa;

Visto in particolare l'art. 13, comma 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che stabilisce che il Ministero provvede alla pubblicazione delle graduatorie;

Vista la determinazione n. 497 del 12 dicembre 2006 di approvazione delle graduatorie, trasmessa ai sensi del comma 9, dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 dalla regione Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

1. È disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 relative al 6° bando approvate dalla regione Abruzzo, riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante al presente decreto.

Roma, 28 dicembre 2006

Il direttore generale: VERDINELLI DE CESARE

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA ABRUZZO

Graduatoria confermata in data 21/12/2006

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 107 Num. progetti agevolati: 29

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0309847	0,0209951
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0242714	0,0180185
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,9741137	0,1555547
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	4,7906064	5,2565602

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. del inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa / inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa / inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv. / inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% s/no	Maggiorazione 5% s/no	Punteggio complessivo	Cod.le	Esito conclusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2005A/AB1/227	COOP CORIDA SOCIETA' COOPERATIVA	TE	60 700,00	39 456,00	0,0034267	0,0046657	1,1000000	11,0000000	S	N	2,7919594		A	39 456,00
2	2005A/AB1/216	BENESSERE IN PRIMO PIANO DI FUSCO MARISA	TE	80 000,00	52 000,00	0,0550000	0,0550000	1,1000000	11,0000000	S	N	2,6810089		A	52 000,00
3	2005A/AB1/87	HEALTH CLUB DI MAIELLA DI CURZIO & C SAS	TE	99 480,80	64 668,00	0,0633231	0,0655231	1,0500000	10,5000000	N	S	2,5764500		A	64 668,00
4	2005A/AB1/7	VIA SOCIETA' COOPERATIVA	TE	67 510,00	42 756,00	0,0488817	0,0488817	1,1000000	11,0000000	S	N	2,4965627		A	42 756,00
5	2005A/AB1/119	VITALITY'S STUDIO DI PERINO CRISTINA	TE	95 620,00	62 153,00	0,0549048	0,0549048	1,0457059	10,5000000	N	S	2,3169382		A	62 153,00
6	2005A/AB1/111	ARS NOVA COMUNICAZIONE ED EVENTI SOCIETA	CH	61 093,40	47 793,00	0,0406838	0,0406838	1,1000000	11,0000000	S	N	2,2497258		A	47 793,00
7	2005A/AB1/266	STILE E FANTASIA DI BRUNI PALMA	TE	60 606,00	39 590,00	0,0517173	0,0517173	1,0500000	10,5000000	N	S	2,2265843		A	39 590,00
8	2005A/AB1/265	A.C.E. DI FRASCA ALENA & C SAS	TE	60 000,00	42 000,00	0,0412500	0,0275000	1,1000000	11,0000000	S	N	2,0484638		A	40 000,00
9	2005A/AB1/272	MASSERIA MAYER DI LEONARDA PAOLUCCI &C.	CH	170 500,00	110 500,00	0,0258823	0,0255823	1,1000000	11,0000000	S	N	1,8032103		A	110 500,00
10	2005A/AB1/136	S.A.I.VI.A SOC. COOP. A R.L.	C	154 704,41	93 932,00	0,0111503	0,0111503	1,1500000	11,5000000	S	S	1,7145534		A	93 932,00
11	2005A/AB1/82	PAM SRL	CH	291 628,00	177 953,00	0,0116302	0,0078666	1,1500000	11,5000000	S	S	1,6725177		A	177 953,00
12	2005A/AB1/203	IDEA SRL	CH	70 126,00	45 581,00	0,0299466	0,0299466	1,0500000	10,5000000	N	S	1,5702700		A	45 581,00
13	2005A/AB1/85	B&M SRL	TE	130 600,00	84 890,00	0,0168453	0,0168453	1,1000000	11,0000000	S	N	1,5307761		A	84 890,00
14	2005A/AB1/223	AUTONOLEGGI D'ACHILLE SRL	CH	94 800,00	61 620,00	0,0332279	0,0221519	1,0500000	10,5000000	N	S	1,4936551		A	61 620,00
15	2005A/AB1/81	VILLA TRINITA SAS DI VINCENZINA GIOSIA & C	TE	292 935,00	177 953,00	0,0250909	0,0250909	1,0500000	10,5000000	N	S	1,4238803		A	177 953,00
16	2005A/AB1/86	LIFE DI CANTORO M. & C. SNC	TE	66 360,60	43 134,00	0,0132609	0,0132609	1,1000000	11,0000000	S	N	1,4227183		A	43 134,00
17	2005A/AB1/198	SILVI GABRIELLA	CH	75 521,00	49 083,00	0,0250261	0,0250261	1,0500000	10,5000000	N	S	1,4219309		A	49 083,00
18	2005A/AB1/195	GIOCA E INDOSSA DI PERRUCCI LORETTA	CH	65 513,40	52 430,00	0,0126635	0,0126635	1,1000000	11,0000000	S	N	1,4107383		A	52 430,00
19	2005A/AB1/84	FORTUNATO SPLENDORA	TE	62 577,00	53 670,00	0,0363203	0,0363256	1,0000000	10,0000000	N	N	1,4072273		A	53 670,00
20	2005A/AB1/24	BLUVERSO SRL	AQ	125 000,00	40 500,00	0,0000000	0,0000000	1,1500000	11,5000000	S	S	1,3734105		A	40 500,00
21	2005A/AB1/193	FERRANTE SRL	PE	130 196,75	65 093,00	0,0844875	0,0675900	1,1000000	[illegible]	S	N	1,2093787		A	65 093,00
22	2005A/AB1/256	CENTRO DI BENESSERE E DI BELLEZZA DI	TE	155 091,94	100 809,00	0,0049648	0,0049646	1,1000000	11,0000000	S	N	1,1726200		A	100 809,00
23	2005A/AB1/26	ORIENTE S.P.A.	TE	203 265,75	132 137,00	0,0718190	0,0095382	0,9959941	11,0000000	N	N	1,1245419		A	132 137,00
24	2005A/AB1/199	GHELLI SRL	TE	109 597,00	71 238,00	0,0191611	0,0095806	1,0500000	10,5000000	N	S	1,0032030		A	71 238,00

Pagina 1 26/12/2006 13.30

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA ABRUZZO

Graduatoria confermata in data: 21/12/2006

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 107 Num. progetti agevolati: 25

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0290847	0,0300951
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0242714	0,0180135
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,9791267	0,1920045
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale:	4,9560834	5,2955592

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dei Inv. tot. ammesso	Imp. delle agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. att. dall'iniziativa/inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv./inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% s/no	Maggiorazione 5% s/no	Punteggio complessivo	Cod. e	Esito conclusivo	Importo delle agevolazioni concedibili
25	2005A/AB1/37	DI NARDO NUNZIATA	AQ	82.400,00	41.200,00	0,0127427	0,0127427	1,0000000	10,5000000	N	S	1,0516568		A	41.200,00
26	2005A/AB1/246	TARASCHI LUCIA	TE	103.044,02	66.078,00	0,0201136	0,0194001	1,0000000	10,0000000	N	N	1,0359009		P	14.285,00
27	2005A/AB1/27	LAVANDERIA SISTERS SNC DI FAONANI A & C	TE	60.155,10	42.318,00	0,0000000	0,0000000	1,1500000	11,0000000	S	N	1,0220450		N	0,00
28	2005A/AB1/73	ARTE' DI ARTIERI ANTONELLA	TE	132.400,00	84.560,00	0,0158610	0,0156610	1,0226029	10,5000000	N	S	1,0023850		N	0,00
29	2005A/AB1/283	PIZZERIA TRATTORIA SERRANELLA DI ROSSETTI	CH	70.686,00	45.945,00	0,0212206	0,0212206	1,0000000	10,0000000	N	N	0,9817522		N	0,00
30	2005A/AB1/132	RIVODELLA DI SCORRANO BARBARA	TE	94.449,15	61.391,00	0,0211764	0,0211764	1,0000000	10,0000000	N	N	0,9603596		N	0,00
31	2005A/AB1/108	BAR DELLO SCIATORE DI ALESSIA SIMONE & C SAS	CH	143.368,00	39.202,00	0,0561414	0,0561414	1,1500000	0,0000000	S	S	0,8831356		N	0,00
32	2005A/AB1/44	D & A DI NATALI ALESSIA & C SNC	PE	80.653,81	40.291,00	0,0614270	0,0614270	1,1000000	0,0000000	S	N	0,7821354		N	0,00
33	2005A/AB1/14	IN AUTO S R L	CH	206.126,00	133.933,00	0,0145541	0,0145541	1,0000000	10,0000000	N	N	0,7507803		N	0,00
34	2005A/AB1/86	FABA SAS DI BALDUCCI GIOVANNA & C	TE	138.662,83	90.140,00	0,0144214	0,0144214	1,0000000	10,0000000	N	N	0,7407786		N	0,00
35	2005A/AB1/104	LE PICCOLE PESTI SOC COOP AR L	PE	60.874,80	31.437,00	0,0515869	0,0515869	1,1500000	0,0000000	S	S	0,7458840		N	0,00
36	2005A/AB1/212	TOTA SNC DI TUDINI MARIA PIA & C	AQ	179.264,00	89.642,00	0,0111556	0,0111556	1,0000000	10,0000000	N	N	0,6483242		N	0,00
37	2005A/AB1/144	RISTOP SNC DI VENNA IVANA E VENNA PATRIZIA	CH	111.943,00	70.262,00	0,0306193	0,0306193	0,8261046	11,5000000	S	S	0,6241534		N	0,00
38	2005A/AB1/247	DI SANTO DANIELA	CH	166.506,00	109.228,00	0,0102098	0,0102098	1,0000000	10,0000000	N	N	0,6138147		N	0,00
39	2005A/AB1/213	ALBERGO BRUNA DI SPINOSI BRUNA	TE	215.375,00	139.993,00	0,0232153	0,0155723	0,9341791	10,0000000	N	N	0,5955353		N	0,00
40	2005A/AB1/192	MADONNA DELLE GRAZIE COOP SOCIALE	CH	119.601,84	28.286,00	0,0613513	0,0613513	0,8708770	10,5000000	N	S	0,5743188		N	0,00
41	2005A/AB1/103	PASO SRL	CH	140.000,00	58.800,00	0,0714286	0,0714286	1,0000000	0,0000000	N	N	0,5628846		N	0,00
42	2005A/AB1/282	IX BOA ROSTI DI MARTORANA ANTONELLA	CH	123.215,00	30.089,00	0,0061159	0,0061159	1,0000000	10,0000000	N	N	0,5055600		N	0,00
43	2005A/AB1/300	LA FIESTA DEL SOL - BED & BREAKFAST DI	CH	164.007,00	106.604,00	0,0060973	0,0060973	1,0000000	10,0000000	N	N	0,4069370		N	0,00
44	2005A/AB1/39	FI SCAST SRL	TE	186.769,85	121.400,00	0,0107084	0,0000000	1,0000000	10,0000000	N	N	0,4650373		N	0,00
45	2005A/AB1/263	CLUB SUN SNC DI NESPECA PAOLA E C	TE	60.626,50	43.308,00	0,0495284	0,0495284	1,1000000	0,0000000	S	N	0,4234349		N	0,00
46	2005A/AB1/75	ESTETICA LA MENTE SRL UNIPERSONALE	TE	62.200,00	40.430,00	0,0466238	0,0466238	0,7435524	10,0000000	N	N	0,4124500		N	0,00
47	2005A/AB1/98	PUNTO FORMAZIONE DI PATERRA LIVIA & C S A S	CH	75.721,64	49.219,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	11,0000000	N	N	0,3120348		N	0,00
48	2005A/AB1/152	KATTLERA UOVO SRL	PE	64.443,75	32.221,00	0,0620696	0,0620696	1,0000000	0,0000000	N	N	0,2809291		N	0,00

Pagina 2 28/12/2006 11:13:39

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA ABRUZZO

Graduatoria confermata in data 21/12/2006

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 107 Num. progetti agevolati: 20

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0290847	0,020095
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0242714	0,0150165
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,9691017	0,1922240
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	4,7490064	5,2565502

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa / inv. comp. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa / inv. comp. ammissibile	3 Nuovi inv./inv. tot	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% sì/no	Maggiorazione 5% sì/no	Punteggio complessivo	Cofin.	Esito conclusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
73	2005A/AB1/20	A.B. PUZZLE S.A.S. DI DA FERMO ANTONELLA & C.	PE	60 936,73	30 468,00	0,0370162	0,0370162	0,9613566	0,0000000	S	S	0,6744977		N	0,00
74	2005A/AB1/160	MA.DI SNC DI CARULLI PINA & C	PE	62 200,00	63 430,00	0,0364964	0,0243309	1,0000000	0,0000000	N	N	0,6830349		N	0,00
75	2005A/AB1/161	F&B FEVME DI BRUNELLI LAURA	TE	90 822,00	45 384,00	0,0286443	0,0256445	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,7266341		N	0,00
76	2005A/AB1/127	INFINITY SRL	PE	244 556,88	122 278,00	0,0134938	0,0069959	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,7342082		N	0,00
77	2005A/AB1/218	S.P.P. DI GRANDE FAMIGLIA & C SAS	PE	131 525,70	65 613,00	0,0239313	0,0159542	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,7350687		N	0,00
78	2005A/AB1/42	STRABACCO SAS	PE	126 579,39	63 084,00	0,0316032	0,0237024	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,7629224		N	0,00
79	2005A/AB1/257	G.A.LA. SERVIZI DI GENOFEFFA ODDI S. & C. SAS	AQ	113 373,00	56 686,00	0,0097024	0,0097024	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,7771814		N	0,00
80	2005A/AB1/166	DAIA 2003 DI D'AVALLO MIRTHA & C. SAS	PE	240 022,36	156 014,00	0,0109990	0,0084161	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,8107657		N	0,00
81	2005A/AB1/271	IRIS SRL	TE	140 135,11	89 316,00	0,0188662	0,0166662	1,0243193	0,0000000	S	S	0,8923736		N	0,00
82	2005A/AB1/47	LAVANDERIA "BOLLE ROSA" DI BATTISTIN	TE	171 835,75	110 615,00	0,0122350	0,0122350	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,9611749		N	0,00
83	2005A/AB1/10	IMAGE	PE	150 392,00	74 999,00	0,0199469	0,0199469	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,9890306		N	0,00
84	2005A/AB1/57	FURIA GABRIELLA	TE	203 150,46	132 067,00	0,0314991	0,0141952	0,6145210	10,0000000	N	N	-1,0095106		N	0,00
85	2005A/AB1/11	LEONE FRANCA TROSOLINA	AQ	114 107,21	56 233,00	0,0128827	0,0062817	1,0500000	0,0000000	N	S	-1,0146034		N	0,00
86	2005A/AB1/207	POTENZA ANNA	PE	106 718,00	49 358,00	0,0187413	0,0187413	1,0000000	0,0000000	N	N	-1,0253753		N	0,00
87	2005A/AB1/279	VERDEACQUA SMILE SOC COOP	AQ	177 471,72	88 735,00	0,0236657	0,0236657	0,8705195	0,0000000	N	S	-1,0304224		N	0,00
88	2005A/AB1/142	CASADONNA IMMOBILIARE SRL	PE	120 854,00	60 427,00	0,0165489	0,0165489	1,0000000	0,0000000	N	N	-1,0914686		N	0,00
89	2005A/AB1/286	SALAMANDRA ROSSA	CH	120 833,80	80 616,00	0,0082786	0,0062786	1,0471550	0,0000000	N	S	-1,0952075		N	0,00
90	2005A/AB1/89	JANINE SRL	PE	194 587,94	97 293,00	0,0154172	0,0154172	1,0000000	0,0000000	N	N	-1,1255854		N	0,00
91	2005A/AB1/205	LE GROUP DI TROVARELLI LINA	PE	70 640,00	40 327,00	0,0141753	0,0141753	1,0000000	0,0000000	N	N	-1,1630244		N	0,00
92	2005A/AB1/292	R.V. ITALIA SRL	CH	72 613,73	47 198,00	0,1156806	0,0867604	0,1103343	10,5000000	N	S	-1,1948840		N	0,00
93	2005A/AB1/9	GILBERTI MARIA	TE	166 337,50	108 151,00	0,0120201	0,0120201	1,0000000	0,0000000	N	N	-1,2279987		N	0,00
94	2005A/AB1/206	IL BELLO DELLE DONNE DA CRISTINA	PE	65 071,00	32 535,00	0,0153676	0,0153676	0,8555053	0,0000000	N	N	-1,3535980		N	0,00
95	2005A/AB1/243	AVANTGARD DI PASQUINI MONIA LARA	CH	162 127,00	118 382,00	0,0057662	0,0057662	0,9677640	0,0000000	N	S	-1,4941738		N	0,00
96	2005A/AB1/305	ENOTECA OLEOTECA "IL TORCHIO" DI DI CESARE	PE	111 361,00	72 380,00	0,0089803	0,0069803	0,9625456	0,0000000	N	N	-1,5146549		N	0,00

Pagina 4 26/12/2006 11.13.30

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA ABRUZZO

Graduatoria confermata in data 21/12/2006

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 107 Num. progetti agevolati: 20

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0290847	0,0200951
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0242714	0,0150165
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,8491037	0,1923340
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	4,7490054	5,2565502

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa / inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa / inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv. / inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cofin.	Esito concorsuale	Importo dell'agevolazione concedibile
97	2005A/AB1/180	DI NACCIO ISABELLA	CH	60.456,00	39.316,00	0,0000000	0,0000000	1,0000000	0,0000000	N	N	-1,5906637		N	0,00
98	2005A/AB1/244	ARCHIMEDE SNC DI PUGLIESE ANNA MARIA & C	CH	94.026,22	61.701,00	0,0115881	0,0115881	0,6291790	0,0000000	S	N	-1,6263040		N	0,00
99	2005A/AB1/140	DE VITIS MARIA DOMENICA	CH	65.020,30	41.594,00	0,0172065	0,0015642	0,5134072	10,0000000	N	N	-1,6386137		N	0,00
100	2005A/AB1/110	ALFONSO RANIERI ROSITA	CH	63.314,90	41.154,00	0,0157941	0,0157941	0,9625361	0,0000000	N	N	-1,8299674		N	0,00
101	2005A/AB1/123	PUNTO ROSA SNC DI MIRELLA IZZOLPO & C	PE	55.335,00	31.662,00	0,0173708	0,0173708	0,8394394	0,0000000	S	N	-1,9027059		N	0,00
102	2005A/AB1/200	DI TOMMASO ROSSANA	PE	119.572,34	77.722,00	0,0108721	0,0108721	0,8374090	0,0000000	N	N	-2,1091923		N	0,00
103	2005A/AB1/66	LALLY SNC DI MARIANGELA E MANUELA SCHIUNCK	CH	61.736,27	40.169,00	0,0142396	0,0142396	0,6133015	0,0000000	S	N	-2,1331981		N	0,00
104	2005A/AB1/154	ALLA CORTE DI TERRANERA SNC DI DELLA DAGNA	AQ	72.000,00	34.645,00	0,0000000	0,0000000	0,9832497	0,0000000	N	S	-2,1982636		N	0,00
105	2005A/AB1/80	DIOBBI IOLANDA	TE	311.995,22	177.953,00	0,0185104	0,0064139	0,6247726	0,0000000	N	S	-3,1461981		N	0,00
106	2005A/AB1/79	ZEFIRE DI GASPERI ANTONIETTA	TE	69.865,00	45.412,00	0,0314863	0,0314863	0,1233547	0,0000000	N	N	-5,1742351		N	0,00
107	2005A/AB1/261	PIZZERIA PIZZA NOSTRA DI MARCONI MARIA	TE	70.841,41	46.046,00	0,0296437	0,0266205	0,1404197	0,0000000	N	N	-5,2171849		N	0,00

Pagina 5 26/12/2006 11.13.30

07A00645

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 16 gennaio 2007.

Interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione di strade provinciali - Autorizzazione all'utilizzo delle economie a favore della provincia di Firenze.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90 % della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle Province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali nn. 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota 64875 del 16 marzo 2006 con la quale la Provincia di Firenze ha richiesto l'utilizzo delle economie, realizzate sul mutuo posiz. 4296794/00, già concesso dalla Cassa depositi e prestiti per i lavori di «Manutenzione straordinaria delle SS.PP. del comprensorio della Valdelsa», per l'importo di € 90.724,69, per il seguente intervento:

«Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle scarpate a seguito di eventi franosi dal km 25+400 al km 25 + 500 della S.R. 69 di Val d'Arno in località Carresi nel comune di Figline Valdarno»;

Importo progetto € 153.045,17 (quota Stato € 90.724,69 - cofinanziamento a carico della Provincia € 62.320,48);

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti, risulta a favore della provincia di Firenze la disponibilità delle suddette economie di cui la provincia di Firenze chiede l'utilizzo a favore dell'intervento sopracitato;

Considerato che detto intervento, per il quale la provincia di Firenze richiede il finanziamento, corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che pertanto tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato a favore della provincia di Firenze l'utilizzo delle economie realizzate sul mutuo già concesso dalla Cassa depositi e prestiti per i lavori di «Manutenzione straordinaria delle SS.PP. del comprensorio della Valdelsa», per l'importo di € 90.724,69 per il seguente intervento:

«Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle scarpate a seguito di eventi franosi dal km 25+400 al km 25+500 della S.R. 69 di Val d'Arno in località Carresi nel comune di Figline Valdarno»;

Importo progetto € 153.045,17 (quota Stato € 90.724,69 - cofinanziamento a carico della provincia € 62.320,48.

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 16 gennaio 2007

Il Ministro: DI PIETRO

07A00721

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Lodi, nel giorno 21 dicembre 2006, per assemblea sindacale aperta a tutto il personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Lodi ha comunicato, con nota n. UP LO/0001867/06 del 22 dicembre 2006, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico nel giorno 21 dicembre 2006, per assemblea sindacale aperta a tutto il personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 27 dicembre 2006 prot. n. 7159/2006/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 15 gennaio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A00618

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Brescia, nel giorno 20 dicembre 2006, a causa di assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali e RSU.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Brescia ha comunicato, con nota UP BS/0002839/06 del 20 dicembre 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 6 dicembre 2006, a causa di assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali e RSU.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 2 gennaio 2007 prot. n. 3065/2006, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 15 gennaio 2007.

Il direttore regionale: MICELI

07A00652

PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Palermo 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Palermo 1 nei giorni 18 dicembre 2006, 19 dicembre 2006, 20 dicembre 2006, 21 dicembre 2006 e 22/12/2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'Ufficio di Palermo 1 con note del 20 dicembre 2006, 21 dicembre 2006 e 29 dicembre 2006, lo stesso, a causa di malfunzionamenti nei servizi di front-office e back-office dovuti a problemi tecnici delle linee telefoniche e di rete che hanno impedito l'attivazione del collegamento con il sistema centrale, nei giorni 18 dicembre 2006, 19 dicembre 2006, 20 dicembre 2006, 21 dicembre 2006 e 22 dicembre 2006 non ha potuto prestare gli istituzionali servizi al pubblico.

L'Ufficio del garante del contribuente ha manifestato parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4, art. 7 - comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 25 gennaio 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A00848

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12331-XV.J(3861) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati: «Martarello 1S-75/W» (massa netta g 111), «Martarello 1S-75/T» (massa netta g 155), «Martarello 1S-125/T» (massa netta g 570), «Martarello 1S-125/F» (massa netta g 542), «Martarello 1S-125/FR» (massa netta g 712), «Martarello 1S-125/W» (massa netta g 348), «Martarello 1S-5/W» (massa netta g 40), «Martarello 1S-5/FR» (massa netta g 82), «Martarello 1S-5F» (massa netta g 60), sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11357-XV.J(3859) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati: «Martarello 1SV-3/BCC» (massa netta g 35), «Martarello 1SV-3/CCB» (massa netta g 35), «Martarello 1SV-3/CCG» (massa netta g 35), «Martarello 1SV-3/CCR» (massa netta g 35), sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11355-XV.J(3828) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati: «Martarello 1CV-4/BCC» (massa netta g 57), «Martarello 1CV-4/NOYC» (massa netta g 57), «Martarello 1CV-4/NYGC» (massa netta g 57), «Martarello 1CV-4/NRBC» (massa netta g 57), «Martarello 1CV-4/NGRC» (massa netta g 57), «Martarello 1CV-4/SRC» (massa netta g 57), sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11112-XV.J(3826) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati: «Martarello 1CV-5/NOYX» (massa netta g 99), «Martarello 1CV-5/NYGX» (massa netta g 99), «Martarello 1CV-5/NRBX» (massa netta g 99), «Martarello 1CV-5/NGRX» (massa netta g 99), sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'ari. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11475-XV.J(3822) del 15 gennaio 2007, manufatti esplosivi denominati: «Martarello 1S-5/NO» (massa netta g 100), «Martarello 1S-5/NB» (massa netta g 100), «Martarello 1S-5/NY» (massa netta g 100), «Martarello 1S-5/NL» (massa netta g 100), «Martarello 1S-5/NR» (massa netta g 100), «Martarello 1S-5/NV» (massa netta g 100), «Martarello 1S-5/C» (massa netta g 100), sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11504-XVJ(3875) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1S-4/L (massa netta g 47);

Martarello 1S-4/O (massa netta g 47);

Martarello 1S-4/B (massa netta g 47);

Martarello 1S-4/Y (massa netta g 47);

Martarello 1S-4/R (massa netta g 47);

Martarello 1S-4/G (massa netta g 47);

Martarello 1S-4/V (massa netta g 47),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11113-XV.J(3854) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1CV-5/NOYC (massa netta g 99);

Martarello 1CV-5/NYGC (massa netta g 99);

Martarello 1CV-5/NRBC (massa netta g 99);

Martarello 1CV-5/NGRC (massa netta g 99),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11349-XV.J(3855) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1SV-4/RCK (massa netta g 62);

Martarello 1SV-4/NGCK (massa netta g 62);

Martarello 1SV-4/NRCK (massa netta g 62);

Martarello 1SV-4/NYCK (massa netta g 62);

Martarello 1SV-4/LCK (massa netta g 62);

Martarello 1SV-4/OCK (massa netta g 62),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18242-XV.J(4162) del 15 gennaio 2007, il manufatto esplosivo denominato «Nap Colpo Sonoro calibro 68,5 mm» (massa netta g 288) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia), contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18241-XV.J(4161) del 15 gennaio 2007, il manufatto esplosivo denominato «Nap Colpo Sonoro calibro 122,5 mm» (massa netta g 1196) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia), contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18060-XV.J(4160) del 15 gennaio 2007, il manufatto esplosivo denominato «Nap 002» (massa netta g 5) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia), contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18059-XV.J(4159) del 15 gennaio 2007, il manufatto esplosivo denominato «Nap 001» (massa netta g/m 9) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia), con-

trada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18244-XV.J(4164) del 15 gennaio 2007, il manufatto esplosivo denominato «Nap Stella Bianca calibro 60 mm» (massa netta g 231) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia), contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11346-XV.J(3873) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1S-4/NO (massa netta g 47);

Martarello 1S-4/NB (massa netta g 47);

Martarello 1S-4/NY (massa netta g 47);

Martarello 1S-4/NL (massa netta g 47);

Martarello 1S-4/NR (massa netta g 47);

Martarello 1S-4/NG (massa netta g 47);

Martarello 1S-4/NV (massa netta g 47);

Martarello 1S-4/C (massa netta g 47);

Martarello 1S-4/S (massa netta g 47);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12332-XV.J(3874) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1SC-5/OC (massa netta g 77);

Martarello 1SC-5/BC (massa netta g 77);

Martarello 1SC-5/CC (massa netta g 77);

Martarello 1SC-5/YC (massa netta g 77);

Martarello 1SC-5/LC (massa netta g 77);

Martarello 1SC-5/RC (massa netta g 77);

Martarello 1SC-5/GC (massa netta g 77);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11028-XV.J(3862) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1CV-4/NOYX (massa netta g 57);

Martarello 1CV-4/NYGX (massa netta g 57);

Martarello 1CV- 4/NRBX (massa netta g 57);

Martarello 1CV-4/NGRX (massa netta g 57);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo) - via Lago, 330 - ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11356-XV.J(3871) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1SV-4/BCC (massa netta g 62);

Martarello 1SV-4/CCB (massa netta g 62);

Martarello 1SV-4/CCG (massa netta g 62);

Martarello 1SV-4/CCR (massa netta g 62);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11345-XV.J(3821) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1SV-3/CB (massa netta g 35);

Martarello 1SV-3/GC (massa netta g 35);

Martarello 1SV-3/YNR (massa netta g 35);

Martarello 1SV-3/RB (massa netta g 35);

Martarello 1SV-3/RNG (massa netta g 35);

Martarello 1SV-3/RS (massa netta g 35);

Martarello 1SV-3/SR (massa netta g 35);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo) - via Lago, 330 - ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11343-XV.J(3870) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1S-5/GC (massa netta g 100);

Martarello 1S-5/RC (massa netta g 100);

Martarello 1S-5/LC (massa netta g 100);

Martarello 1S-5/YC (massa netta g 100);

Martarello 1S-5/CC (massa netta g 100);

Martarello 1S-5/BC (massa netta g 100);

Martarello 1S-5/OC (massa netta g 100);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, sito in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Da 07A00726 a 07A007230 - da 07A00736 a 07A00738 - da 07A00731 a 07A00735 - da 07A00739 a 07A00744

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nel comune di Capaccio

Con decreto n. 7246 in data 10 luglio 2006 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti il 5 dicembre 2006 al reg. 4, foglio 320 sono trasferiti dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato i terreni in Comune di Capaccio (Salerno), località Gramola, identificati nel N.C.T. dello stesso Comune al foglio n. 11 con le seguenti particelle: 2654 di mq 1827, 2656 di mq 2839, 2657 di mq 673; ed al foglio n. 8 con la particella 767 di mq 7059; per una consistenza complessiva di mq 12398, intestati al demanio pubblico dello Stato ramo bonifiche, ricadenti nel comprensorio del Consorzio di bonifica di Paestum Sinistra Sele, non più utili ai fini della bonifica.

07A00724

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mirtazapina Winthrop»

Estratto determinazione n. 368 del 22 gennaio 2007

Medicinale: MIRTAZAPINA WINTHROP.

Titolare A.I.C.: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale Bodio n. 37/b - 20158 Milano.

Confezioni:

15 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094012/M (in base 10), 13D0MW (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094024/M (in base 10), 13D0N8 (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094036/M (in base 10), 13D0NN (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094048/M (in base 10), 13D0P0 (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094051/M (in base 10), 13D0P3 (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 70 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094063/M (in base 10), 13D0PH (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094075/M (in base 10), 13D0PV (in base 32);

15 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094087/M (in base 10), 13D0Q7 (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094099/M (in base 10), 13D0QM (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094101/M (in base 10), 13D0QP (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094113/M (in base 10), 13D0R1 (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094125/M (in base 10), 13D0RF (in base 32

30 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094137/M (in base 10), 13D0RT (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094149/M (in base 10), 13D0S5 (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094152/M (in base 10), 13D0S8 (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 70 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094164/M (in base 10), 13D0SN (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094176/M (in base 10), 13D0T0 (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094188/M (in base 10), 13D0TD (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094190/M (in base 10), 13D0TG (in base 32);

30 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094202/M (in base 10), 13D0TU (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094214/M (in base 10), 13D0U6 (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094226/M (in base 10), 13D0UL (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094238/M (in base 10), 13D0UY (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094240/M (in base 10), 13D0V0 (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094253/M (in base 10), 13D0VF (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094265/M (in base 10), 13D0VT (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 70 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094277/M (in base 10), 13D0W5 (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094289/M (in base 10), 13D0WK (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094291/M (in base 10), 13D0WM (in base 32);

45 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094303/M (in base 10), 13D0WZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa da 15 mg, 30 mg e 45 mg contiene:

principio attivo: mirtazapina 15 mg, 30 mg e 45 mg;

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio, amido di mais, idrossipropilcellulosa, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

rivestimento 15 mg: ipromellosa, macrogol 8000, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E 172), giallo chinolina (E104), giallo tramonto FCF (E110).

30 mg: ipromellosa, macrogol 8000, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E 172), ferro ossido rosso (E172), ferro ossido nero (E172).

45 mg: ipromellosa, macrogol 8000, titanio diossido (E171).

Produzione confezionamento controllo e rilascio dei lotti:

Kern Pharma S.L. Poligono Industrial Colon II Venus 72 08228 Terrassa (barcellona) Spagna

Artesan Pharma GmbH & Co KG Wendlandstrasse 1, 29439 Luchow Germania

Indicazioni terapeutiche: episodi di depressione maggiore.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione:

30 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037094125/M (in base 10), 13D0RF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,58 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,41 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00747

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosamina Pharma Nord»

Estratto determinazione n. 369 del 22 gennaio 2007

Medicinale: GLUCOSAMINA PHARMA NORD.

Titolare A.I.C.: Pharma Nord ApS - Sadelmagervej 30-32 - 7100 Vejle - Denmark.

Confezioni:

400 mg capsule rigide 60 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037043015/M (in base 10), 13BGU7 (in base 32);

400 mg capsule rigide 90 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037043027/M (in base 10), 13BGUM (in base 32);

400 mg capsule rigide 270 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037043039/M (in base 10), 13BGUZ (in base 32);

400 mg capsule rigide 1000 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037043041/M (in base 10) 13BGV1 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: ciascuna capsula rigida contiene:

principio attivo: glucosamina 400 mg equivalenti a 509 mg di glucosamina emisolfato corrispondenti a 676 mg di complesso glucosamina emisolfato-potassio cloruro (1:1);

eccipienti: contenuto della capsula: magnesio stearato;

capsula: gelatina, titanio diossido (E171).

Produttore confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Pharma Nord ApS - Tinglykke 4-6 - 6500 Vojens - Denmark.

Controllo e rilascio: Steins laboratory A/S - Hjaltesvej 8 - 8700 Holstebro - Denmark.

Indicazioni terapeutiche: alleviamento dei sintomi dell'osteoartrite del ginocchio da lieve a moderata.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

400 mg capsule rigide 60 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037043015/M (in base 10), 13BGU7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C»;

400 mg capsule rigide 90 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037043027/M (in base 10), 13BGUM (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C»;

400 mg capsule rigide 270 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037043039/M (in base 10) 13BGUZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

400 mg capsule rigide 1000 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 037043041/M (in base 10) 13BGV1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

(classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00748

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epirubicina Mayne»

Estratto determinazione n. 370 del 22 gennaio 2007

Medicinale: EPIRUBICINA MAYNE.

Titolare A.I.C.: Mayne Pharma (Italia) S.r.l., via Orazio n. 20/22 - 80122 Napoli .

Confezioni:

2 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 037227055/M (in base 10), 13J2KH (in base 32);

2 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 25 ml;

A.I.C. n. 037227067/M (in base 10), 13J2KV (in base 32);

2 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 50 ml;

A.I.C. n. 037227079/M (in base 10), 13J2L7 (in base 32);

2 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 100 ml;

A.I.C. n. 037227081/M (in base 10), 13J2L9 (in base 32);

2 mg/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 037227093/M (in base 10), 13J2LP (in base 32);

2 mg/ml soluzione iniettabile 5 flaconcino da 25 ml;

A.I.C. n. 037227105/M (in base 10), 13J2M1 (in base 32);

2 mg/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini da 50 ml;

A.I.C. n. 037227117/M (in base 10), 13J2MF (in base 32);

2 mg/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini da 100 ml;

A.I.C. n. 037227129/M (in base 10), 13J2MT (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile,

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: epirubicina cloridrato 2 mg/ml;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico per la correzione del pH.

Produzione: Mayne Pharma Ltd - Lexia Place Mulgrave Victoria - 3170 Australia.

Responsabile rilascio dei lotti: Mayne Pharma Plc Queensway Royal - Leamington Spa, warwickshire, CV31 3RW - Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: Epirubicina è impiegata nel trattamento di una gamma di malattie neoplastiche tra cui:

carcinoma della mammella;

carcinoma avanzato delle ovaie;

carcinoma gastrico;

carcinoma del polmone a piccole cellule.

Quando somministrata per via endovescicale, epirubicina ha dimostrato di essere vantaggiosa nel trattamento del:

carcinoma della vescica a cellule papillari transizionali;

carcinoma-in-situ.

Profilassi intravescicale delle recidive del carcinoma superficiale della vescica dopo intervento di resezione transuretrale.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

2 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 037227055/M (in base 10), 13J2KH (in base 32),

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,20 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 21,78 euro;

2 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 25 ml;

A.I.C. n. 037227067/M (in base 10), 13J2KV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 54,50 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 89,95 euro;

2 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 50 ml;

A.I.C. n. 037227079/M (in base 10) 13J2L7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 111,10 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 183,36 euro;

2 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino da 100 ml;

A.I.C. n. 037227081/M (in base 10) 13J2L9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 222,20 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 366,72 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della Determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00749

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Subcuvia»

Estratto determinazione n. 371 del 22 gennaio 2007

Medicinale: SUBCUVIA.

Titolare A.I.C.: Baxter AG, Industriestrasse 67 A - 1221 Vienna.

Confezioni:

160 mg/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo o intramuscolare 1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 036800011/M (in base 10), 1331JC (in base 32);

160 mg/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo o intramuscolare 20 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 036800023/M (in base 10), 1331JR (in base 32);

160 mg/mI soluzione iniettabile per uso sottocutaneo o intramuscolare 20 flaconcini da 10 ml;

A.I.C. n. 036800035/M (in base 10), 1331K3 (in base 32);

160 mg/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo o intramuscolare 1 flaconcino da 10 ml;

A.I.C. n. 036800047/M (in base 10), 1331KH (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: proteina umana 160 mg (con un contenuto di immunoglobuline di almeno il 95%).

Distribuzione delle sottoclassi: IgG1 45-75%, IgG2 20-45%, IgG3 3-10%, IgG4 2-8%.

Contenuto massimo di IgA: 4,8 mg/ml:

1 flaconcino da 5 ml contiene 800 mg di proteina umana (con un contenuto di immunoglobuline di almeno il 95%);

1 flaconcino da 10 ml contiene 1600 mg di proteina umana (con un contenuto di immunoglobuline di almeno il 95%);

eccipienti: glicina, cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione rilascio dei lotti e confezionamento: Baxter AG - Industriestrasse 67 A - 1221 Vienna.

Indicazioni terapeutiche: terapia sostitutiva in pazienti adulti e adolescenti di età ≥ 12 anni con sindromi da immunodeficienza primaria, quali:

- agammaglobulinemia e ipogammaglobulinemia congenite;
- immunodeficienza comune variabile;
- immunodeficienza grave combinata;
- deficit delle sottoclassi di IgG con infezioni ricorrenti.

Terapia sostitutiva in caso di mieloma o di leucemia linfatica cronica con ipogammaglobulinemia secondaria grave e infezioni ricorrenti. Non sono stati condotti studi clinici specifici per il trattamento di bambini con questo prodotto.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

160 mg/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo o intramuscolare 1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 036800011/M (in base 10), 1331JC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 33,60 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 55,45 euro;

160 mg/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo o intramuscolare 20 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 036800023/M (in base 10) 1331JR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 672,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1.109,08 euro;

160 mg/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo o intramuscolare 20 flaconcini da 10 ml;

A.I.C. n. 036800035/M (in base 10), 1331K3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1344,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2218,15 euro;

160 mg/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo o intramuscolare 1 flaconcino da 10 ml;

A.I.C. n. 036800047/M (in base 10), 1331KH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 67,20 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 110,91 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle Regioni e delle province autonome.

(farmacovigilanza)

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00750

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Winrho»

Estratto determinazione n. 372 del 22 gennaio 2007

Medicinale: WINRHO.

Titolare A.I.C.: Cangene Europe Limited - Station House - Market Street - Bracknell, Berkshire RG12 1HX - United Kingdom.

Confezioni:

600 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile per infusione 1 flaconcino in vetro di polvere da 600 UI + 1 flaconcino di vetro di solvente da 8,5 ml;

A.I.C. n. 037068018/M (in base 10), 13C77L (in base 32);

1500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile per infusione 1 flaconcino in vetro di polvere da 1500 UI + 1 flaconcino di vetro di solvente da 8,5 ml;

A.I.C. n. 037068020/M (in base 10), 13C77N (in base 32);

5000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile per infusione 1 flaconcino in vetro di polvere da 5000 UI + 1 flaconcino di vetro di solvente da 8,5 ml;

A.I.C. n. 037068032/M (in base 10), 13C780 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione iniettabile.

Winrho 600 UI composizione: 1 flaconcino di prodotto liofilizzato contiene:

principio attivo: 600 UI (120 microgrammi) di immunoglobulina umana anti-D.

Distribuzione delle sottoclassi di IgG (il range ± 1 deviazione Standard):

IgG_1: 52-71%;

IgG_2: 21-39%;

IgG_3: 7-10%;

IgG_4: 0,1-0,5%.

Il prodotto contiene $\leq$ 100 mg di proteina plasmatica umana di cui almeno il 96% è rappresentato da IgG.

Altri componenti: IgA $\leq$ 40 mcg/ml.

Eccipienti:

polvere: sodio cloruro, glicina, polisorbato 80;

solvente: sodio cloruro, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio fosfato dibasico dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili.

Winrho 1500 UI composizione: 1 flaconcino di prodotto liofilizzato contiene:

principio attivo: 1500 UI (300 microgrammi) di immunoglobulina umana anti-D.

Distribuzione delle sottoclassi di IgG (il range è ± 1 deviazione Standard):

IgG_1: 52-71%;

IgG_2: 21-39%;

IgG_3: 7-10%;

IgG_4: 0,1-0,5%.

Il prodotto contiene $\leq$ 100 mg di proteina plasmatica umana di cui almeno il 96% è rappresentato da IgG.

Altri componenti: IgA $\leq$ 40 mcg/ml.

Eccipienti:

polvere: sodio cloruro, glicina, polisorbato 80;

solvente: sodio cloruro, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio fosfato dibasico dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili.

Winrho 5000 UI composizione: 1 flaconcino di prodotto liofilizzato contiene:

principio attivo: 5000 UI (1000 microgrammi) di immunoglobulina umana anti-D.

Distribuzione delle sottoclassi di IgG (il range è ± 1 deviazione Standard):

IgG_1: 52-71%;

IgG_2: 21-39%;

IgG_3: 7-10%;

IgG_4: 0,1-0,5%.

Il prodotto contiene $\leq$ 237 mg di proteina plasmatica umana di cui almeno il 96% è rappresentato da IgG.

Altri componenti: IgA $\leq$ 40 mcg/ml.

Eccipienti:

polvere: sodio cloruro, glicina, polisorbato 80;

solvente: sodio cloruro, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio fosfato dibasico dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Baxter S.A. - Boulevard Renè Branquart 80 - 7860 Lessines - Belgio.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione dell'immunizzazione Rh_0 (D) nelle donne Rh_0 D-negative:

- gravidanza/parto di bambini Rh_0 (D) positivi, come indicato nella seguente tabella:

Madre	Figlio
D (Rhesus neg.)	D (Rhesus pos.)
D (Rhesus neg.)	D^u (D^u pos.)

In presenza di dubbi circa lo stato degli anticorpi anti-Rh_0 (D) della madre, si devono adottare in ogni caso misure profilattiche:

- aborto spontaneo/minaccia di aborto, interruzione artificiale della gravidanza, gravidanza ectopica o rimozione della mola idatiforme;

- emorragia transplacentare (TPH) provocata da emorragia antepartum (APH) (compresa placenta previa), amniocentesi, campionamento dei villi corionici, o procedure ostetriche di manipolazione, per es., versione cefalica esterna o trauma addominale.

Trattamento dei soggetti Rh_0 (D) negativi in seguito a trasfusioni incompatibili di sangue RH_0 (D) positivo o di altri prodotti contenenti globuli rossi.

* Trattamento della Porpora Trombocitopenica Idiopatica (ITP) (* *nota bene:* indicazione relativa solo alle confezioni da 1500 e 5000 UI).

WinRho può essere impiegato anche nel trattamento della Porpora Trombocitopenica Idiopatica (ITP) in pazienti Rh_0 (D) positivi non splenectomizzati in situazioni cliniche che richiedono un incremento della conta piastrinica, se l'intervento medico è ritenuto necessario, per impedire un'eccessiva emorragia.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

1500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile per infusione 1 flaconcino in vetro di polvere da 1500 UI + 1 flaconcino di vetro di solvente da 8,5 ml;

A.I.C. n. 037068020/M (in base 10), 13C77N (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 210,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 346,59 euro;

5000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile per infusione 1 flaconcino in vetro di polvere da 5000 UI + 1 flaconcino di vetro di solvente da 8,5 ml;

A.I.C. n. 037068032/M (in base 10), 13C780 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 700,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1155,29 euro.

Tetto di spesa (ex factory) di 5 milioni di euro nel primo anno - 7,5 milioni di euro per il secondo anno.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei dodici mesi successivi.

Sconto obbligatorio del 20% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

(classificazione ai fini della fornitura)

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambito extraospedaliero.

(farmacovigilanza)

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003), e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00751

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Steripet»

Estratto determinazione n. 373 del 22 gennaio 2007

Medicinale: STERIPET.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l., via Galeno n. 36 - 20126 Milano (Italia).

Confezione:

250 MBq/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro multidose da 10 ml;

A.I.C. n. 037119017/M (in base 10), 13DT19 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: 250 MBq di fluorodesossiglucosio (^{18}F) alla data e ora di calibrazione. L'attività per flaconcino varia da 1 GBq a 2,5 GBq.

Il fluoro-18 decade ad ossigeno-18 stabile con emitiva di 109,77 minuti emettendo radiazioni positroniche con energia massima di 634 KeV, seguite da radiazioni derivanti da annichilazione fotonica di 511 KeV.

Eccipienti:

sodio fosfato monobasico, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione:

GE Healthcare S.r.l. - c/o Joint Research Centre - Unità BMS - Istituto I.H.C.P.;

Cyclotron Building - 21020 Ispra (Varese) Italia;

GE Healthcare B.V. - Den Dolech 2 - 5612 AZ - Eindhoven (Paesi Bassi).

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico.

Fluorodesossiglucosio (^{18}F) è indicato per l'uso in Tomografia ad Emissione di Positroni (PET).

Oncologia: Steripet è indicato per l'imaging in pazienti sottoposti a procedure diagnostiche oncologiche funzionali e per classificare le patologie in cui l'aumento dell'afflusso di glucosio in organi o tessuti specifici sia il target diagnostico. Le seguenti indicazioni sono sufficientemente documentate:

Diagnosi: •

Caratterizzazione di noduli polmonari solitari.

• Ricerca di neoplasie di origine sconosciuta, rivelate ad esempio da adenopatie cervicali, metastasi epatiche od ossee.

• Caratterizzazione di masse pancreatiche.

Stadiazione: •

Neoplasie della testa e del collo, anche come strumento di aiuto nel guidare le biopsie.

• Neoplasia polmonare primaria.

• Neoplasia mammaria localmente avanzata.

• Neoplasia esofagea.

• Carcinoma del pancreas.

• Neoplasia colon-rettale, soprattutto nelle recidive che necessitano una nuova stadiazione.

• Linfoma maligno.

• Melanoma maligno, indice di Breslow > 1,5 mm o metastasi linfonodali alla prima diagnosi.

Monitoraggio della risposta terapeutica:

• Linfoma maligno.

• Neoplasie della testa e del collo.

Indagine in caso di ragionevole sospetto di recidiva:

• Glioma con elevato grado di malignità (III o IV).

• Neoplasie della testa e del collo.

• Neoplasia della tiroide (non midollare): pazienti con aumento dei livelli sierici di tireoglobulina e con scintigrafia total body con iodio radioattivo negativa.

• Neoplasia polmonare primitiva.

• Neoplasia mammaria.

• Carcinoma del pancreas.

• Neoplasia colon-rettale.

• Neoplasia ovarica.

• Linfoma maligno.

• Melanoma maligno.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione:

250 MBq/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro multidose da 10 ml;

A.I.C. n. 037119017/M (in base 10) 13DT19 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2800 + euro 0,6 per MBq alla consegna.

Sconto obbligatorio del 52% sul prezzo ex factory sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

(classificazione ai fini della fornitura)

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00752

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flurbiprofene I.G.»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 39 del 15 gennaio 2007

Medicinale: FLURBIPROFENE I.G.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe (codice fiscale RNNGPP56A04D414M) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocca, 6, 85033 - Episcopia - Potenza.

Confezione:

A.I.C. n. 035760014 - «25 mg/10 ml collutorio» flacone 160 ml;

A.I.C. n. 035760026 - «25 mg/10 ml collutorio» 16 monodose da 10 ml.

È ora trasferita alla società: Alfa Wassermann S.p.a. (codice fiscale n. 00556960375) con sede legale e domicilio fiscale in Contrada Sant'Emidio, 65020 - Alanno Scalo - Pescara (Pescara).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Flurbiprofene Alfa Wassermann.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00644

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flogoket»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 40 del 15 gennaio 2007

Medicinale: FLOGOKET.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma s.r.l (codice fiscale n. 01135800769) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza.

Confezioni:

A.I.C. n. 036465019 - «100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2,5 ml;

A.I.C. n. 036465021 - «5% gel» tubo da 50 g, è ora trasferita alla società: Crinos S.p.a. (codice fiscale n. 03481280968), con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00646

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide Cosmo»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 41 del 15 gennaio 2007

Medicinale: NIMESULIDE COSMO.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Cosmo S.p.a. (codice fiscale n. 11858720151) con sede legale e domicilio fiscale in via Cristoforo Colombo 1, 20020 - Lainate (Milano).

Confezione: A.I.C. n. 035379041 - «100 mg compresse masticabili» 20 compresse, è ora trasferita alla società Eg S.p.a. (codice fiscale n. 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico, 31, 20124 - Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Nimesulide Eurogenerici.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00647

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diuremid»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 42 del 15 gennaio 2007

Medicinale: DIUREMID.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori Guidotti S.p.a. (codice fiscale n. 00678100504) con sede legale e domicilio fiscale in via Livornese, 897, 56010 - La Vettola (Pisa).

Confezioni:

A.I.C. n. 028721049 - 14 compresse divisibili 10 mg;

A.I.C. n. 028721052- IV 5 fiale 10 mg/2 ml;

A.I.C. n. 028721064 - «200 mg/20 ml soluzione per infusione» 1 fiala 20 ml;

A.I.C. n. 028721076 - 28 compresse 2,5 mg uso orale (sospesa),

è ora trasferita alla società Menarini International Operations Luxembourg S.A., con sede legale e domicilio in 1, Avenue de la Gare, L-1611 - Luxembourg (Lussemburgo).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00648

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima Allen»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 44 del 15 gennaio 2007

Medicinale: CEFTAZIDIMA ALLEN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Allen S.p.a. (codice fiscale n. 03334120239) con sede legale e domicilio fiscale in via Alessandro Fleming, 2, 37135 - Verona.

Confezioni:

A.I.C. n. 036023012 - «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 036023024 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 036023036 - «1g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036023048 - «1g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036023051 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone;

A.I.C. n. 036023063 - «1 g polvere per soluzione per infusione»1 flacone con dispositivo monovial;

A.I.C. n. 036023075 - «2 g polvere per soluzione per infusione»1 flacone con dispositivo monovial;

A.I.C. n. 036023087 - «1 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml;

A.I.C. n. 036023099 - «2 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere con dispositivo monovial + 1 sacca infusionale 100 ml, è ora trasferita alla società Ranbaxy italia S.P.A. (codice fiscale n. 04974910962) con sede legale e domicilio fiscale in piazza Filippo MEDA, 3, 20121 - Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Ceftazidima Ranbaxy.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

07A00649

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zotrilax»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 45 del 15 gennaio 2007

Medicinale: ZOTRILAX.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l (codice fiscale n. 01135800769) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza.

Confezioni:

A.I.C. n. 036627014 «0,25 mg compresse» 20 compresse»;

A.I.C. n. 036627026 «0,125 mg compresse» 20 compresse è ora trasferita alla società Ranbaxy Italia S.p.a. (codice fiscale n. 04974910962) con sede legale e domicilio fiscale in piazza Filippo Meda, 3, 20121 - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00650

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Divelol»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 46 del 15 gennaio 2007

Medicinale: DIVELOL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 01256840768) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza.

Confezioni:

A.I.C. n. 036338010 - «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036338022 - «25 mg compresse» 30 compresse divisibili è ora trasferita alla società Ranbaxy Italia S.p.a. (codice fiscale n. 04974910962) con sede legale e domicilio fiscale in piazza Filippo Meda, 3, 20121 - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00651

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B28», «30E», «18R», «I13» e «M8».

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP. S.p.A.), a partire dal 1° febbraio 2007, ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B28», «30E», «18 R», «I13» e «M 8».

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. sono a disposizione fogli lnformativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B28», «30E», «18R», «I13» e «M 8» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B27», «30D», «18Q», «I12» e «M 7».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it.

07A00572

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione alla produzione ed immissione in commercio dell'acqua di sorgente denominata «Imperiale»

Con determinazione n. 128 dell'11 gennaio 2007 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, la Soc. Norda S.p.a. con sede legale in Milano, via Bartolini n. 9 e stabilimento in Tarsogno - Torniolo (Parma) via prov.le Sud n. 37, è stata autorizzata a produrre ed a immettere in commercio per uso bevanda l'Acqua di Sorgente denominata Imperiale», già autorizzata, miscelata con l'acqua di sorgente del nuovo pozzo denominato «Imperiale 2», captata nell'ambito della stessa concessione mineraria.

07A00722

Autorizzazione alla produzione ed immissione in commercio dell'acqua di sorgente denominata «Fonte del parco»

Con determinazione n. 129 dell'11 gennaio 2007 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali,la Soc.Xenia srl. con sede legale in Milano, Piazza Duomo 17 e stabilimento in Gusciola di Montefiorino (Modena), è stata autorizzata a produrre ed a immettere in commercio, per uso bevanda, l'Acqua di Sorgente denominata «Fonte del parco» in contenitori di policarbonato da litri 18,9 sia di altre capacità, nonché mediante l'impiego di bottiglie della capacità sia di litri 1 che di altre capacità.

07A00723

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-025) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.